

## DEI CITTADINI.

### XV.

Hanno grado e titolo di cittadini nella Reggenza

tutti i cittadini presentemente noverati nella libera città di Fiume;

tutti i cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolte;

tutti coloro che per pubblico decreto del popolo sieno di cittadinanza privilegiati;

tutti coloro che, avendo chiesta la cittadinanza legale, l'abbiano per decreto ottenuta.

### XVI.

I cittadini della Reggenza sono investiti di tutti i diritti civili e politici nel punto in cui compiono il ventesimo anno di età.

Senza distinzione di sesso diventano legittimamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche.

### XVII.

Saranno privi dei diritti politici, con regolare sentenza, i cittadini

condannati in pena d'infamia;